

La formazione iniziale degli insegnanti specializzati per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

di Roberta Caldin¹

Alcune sintetiche considerazioni, dopo il DM 249/2010

L'inclusione richiede un'azione di sistema, una *buona prassi* intesa come *azione politica* – non solo come esperienza positiva – che possa cambiare l'organizzazione del contesto: ad esempio, avere degli insegnanti di sostegno per dettato legislativo significa garantire, in via ordinaria e non emergenziale, l'accesso all'istruzione per tutti. In tal senso, le politiche sociali che ne derivano devono situarsi *oltre* la compensazione degli svantaggi effettuata attraverso l'offerta di beni e servizi, ampliando e garantendo le capacità/facoltà di scelta individuali e collettive (*capabilities* ²) che non concernono solamente i bisogni primari come alimentarsi, curarsi, istruirsi, ma anche le libertà, i diritti fondamentali correlati a tutte le dimensioni della vita umana, in una prospettiva in cui *diritti e giustizia* costituiscono un impegno inalienabile. Nel perseguire la prospettiva inclusiva, la Pedagogia Speciale continua a considerare suo compito fondamentale fare in modo che le conquiste operate per un una persona in situazione problematica divengano qualità per tutti. Ad esempio, per quanto riguarda l'ambito scolastico, come Pedagogisti Speciali siamo impegnati per:

- un'*alfabetizzazione forte per tutti*;
- un maggior *accesso alla scolarizzazione* in tutti i gradi scolastici;
- l'uguale diritto per tutti gli alunni a una educazione di qualità, all'interno della stessa comunità nella quale *impegno e partecipazione* vengono richiesti anche alle persone disabili.

Non è più possibile, infatti, pensare solo ad una alfabetizzazione *strumentale*, con un ritorno alla logica del *familismo amorale*³ che tende a massimizzare i vantaggi personali e a disinteressarsi completamente del bene comune e di tutti: insomma, a non occuparsi della prospettiva inclusiva in un'ottica ecosistemica. Quest'ultima, infatti, svela la scelta di un modello antropologico che tutela uomini e donne, bambini e bambine; che riguarda tutti gli alunni indistintamente, perché l'istruzione e l'educazione sono un diritto di tutti e, nel contempo, li considera differentemente, perché ciascuno lavora e ha diritto di lavorare rimanendo sostenuto nello sviluppo delle sue potenzialità.

Nel DM 249/2010, all'art. 13, vengono indicate le linee generali per i "Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità". L'attribuzione diretta e continuativa della formazione alle università non può che renderci orgogliosi e fiduciosi sulle prospettive future di questo corso, grazie anche ad un lavoro enorme svolto in questi anni nelle aule universitarie e nei "tavoli" ministeriali, affinché fosse palese la necessità di una formazione pubblica e di una didattica qualitativamente elevata ed eclettica. Il DM 249/2010 valorizza la formazione svolta per gradi scolastici, cosa decisamente ragguardevole per la formazione mirata e specifica che ne deriva; anche la numerosità delle ore di tirocinio (300), nell'articolazione poi esplicitata nel decreto attuativo (diretto, indiretto, TIC) indica un percorso di grande e raffinata tensione formativa, in linea con le esigenze del mondo culturale di oggi.

¹ Docente di Pedagogia Speciale – Dipartimento di Scienze dell'Educazione – Università di Bologna

² A. K. Sen, *Development as freedom*, Knopf, New York, 1999

³ E. C. Banfield, *Le basi morali di una società arretrata*, 1958, Bologna Il Mulino, 1976 (tit. or. Moral Basis of a Backward Society).

A fronte di queste positività, il fatto che ogni anno sia necessaria una decretazione per l'avvio di questi corsi non aiuta certamente a svolgere una seria programmazione pluriennale con un largo respiro programmatico che coinvolga gradualmente e intensamente il territorio e quelle molteplici figure professionali non accademiche "in possesso di specifica e documentata competenza nel campo delle didattiche speciali", così come recita il comma 2 dell'art.13 del DM 249/2010.

A partire dall'a.a 2013-2014, primo anno di avvio di questo corso, abbiamo assistito ad un limitato controllo sulle proposte presentate dalle varie università (attraverso la scheda RAD): da quanto sappiamo, sono state autorizzate tutte le proposte pervenute al MIUR, senza nessuna "prudenza" su atenei privati eroganti formazione prevalentemente in e-learning (cosa NON prevista per questo corso), così come erano state inizialmente accettate le direzioni dei corsi affidati a docenti non appartenenti al settore M-PED/03 (cosa decisamente prevista per questo corso). A livello nazionale, i Direttori dei Corsi di specializzazione per il sostegno si sono organizzati in un Coordinamento nazionale - con Luigi d'Alonzo, già Presidente della Società Italiana di Pedagogia Speciale, come Coordinatore - che fa riferimento alla Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione. Questo per fronteggiare le molteplici lacune lasciate dal MIUR nel decreto attuativo (le farraginose e complicatissime prove di accesso, l'irrisorio e contestabilissimo 10% di assenze, un settore erroneo per un Laboratorio sulle disabilità sensoriali - che costringe, però, a indicarlo nei bandi - le modalità di svolgimento del tirocinio poco chiare ecc.): il Coordinamento ha svolto un ruolo importante di confronto e di discussione che, almeno in parte, sarebbe dovuto essere promosso e gestito dal MIUR stesso. In questo periodo, nelle varie sedi universitarie italiane, si sono concluse le prime edizioni dei Corsi di specializzazione e il bilancio complessivo sembra, al momento, molto positivo⁴. Ovviamente, la valutazione è riferita soprattutto alla formazione erogata e all'enorme lavoro svolto dai Direttori dei Corsi e dai docenti che vi insegnano, ma sarebbe utile un'analisi che monitori la ricaduta delle competenze acquisite dai corsisti riguardo al lavoro educativo e formativo che andranno a svolgere a scuola. In questa prospettiva, abbiamo proposto al MIUR di elaborare degli strumenti condivisi di valutazione, utili a questo scopo⁵.

Da "La Buona Scuola" alla Proposta di Legge n. 2444

Sul documento governativo de "La Buona Scuola", molti erano i punti che abbiamo rilevato - sia individualmente sia come Società Italiana di Pedagogia Speciale - e che riguardavano la formazione degli insegnanti. Ovviamente, la stabilizzazione del personale docente e l'attenzione alla continuità didattica avevano richiamato positivamente la nostra attenzione. Ma, all'interno della sezione che riguardava la parte 3.6 *Una scuola che include "chi ha più bisogno"* avevamo indicato delle specifiche criticità, non avendo trovato sufficienti riferimenti alla Pedagogia Speciale. Non vi era uno spazio opportuno neppure per la storia dell'esperienza dell'integrazione scolastica italiana, che rimane unica nel panorama europeo ed internazionale, come modalità di realizzazione e approccio culturale complessivo, e che ha 38 anni di vita. Inoltre, l'espressione "chi ha più bisogno" rischiava di rimarcare un approccio assistenzialistico confermato nella terza colonna della pagina, quando si affermava che i docenti devono essere *formati e preparati rispetto alle singole patologie*. La letteratura italiana e internazionale recente indica che è necessario valorizzare il

⁴ Così risulta dagli interventi presentati a Bologna, presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione, il 18 giugno u.s. durante il convegno nazionale "Disabilità e formazione degli insegnanti specializzati". Gli interventi dei relatori saranno presto sul sito del Dipartimento.

⁵ Proposta del Presidente della Società Italiana di Pedagogia Speciale, Prof. Lucio Cottini, durante il Convegno di cui alla nota sopra.

“funzionamento” delle persone con disabilità: in tal senso, gli interventi di formazione degli insegnanti specializzati per il sostegno sarebbero, dunque, da prevedere attraverso approfondimenti relativi all’inclusione scolastica e all’inclusione sociale, con uno sguardo positivo che evidenzia le potenzialità, piuttosto che i deficit, facendo ricorso a eventuali “mediatori specifici” (persone e strumenti) che possano supportare attività comuni e condivise con la comunità-classe. La specializzazione degli insegnanti non dovrebbe intervenire su aspetti quali quelli legati alle singole patologie come il documento suggerisce; tali patologie sono diverse e sempre in evoluzione: la figura dell’insegnante specializzato per le attività di sostegno è sicuramente in evoluzione⁶ e diverse possono essere le strade da percorrere, ma è indispensabile che siano tutte in favore dell’inclusione e non in direzione di una specializzazione più vicina a quella medica, come può essere nel caso in cui si parla di “patologie”. È probabile che i bambini e i ragazzi con disabilità, in una scuola che promuova competenze e che sviluppi un curriculum mirato, abbiano bisogno di attenzioni specifiche nel processo di apprendimento. Gli insegnamenti, le materie e le discipline che il ragazzo con disabilità sarà chiamato a studiare saranno le medesime a cui sono chiamati i suoi compagni di classe; il docente specializzato per il sostegno si avvarrà, però, di metodi specifici, di strumenti adatti, di tecniche mirate.

La Proposta di Legge 2444 - *Norme per migliorare la qualità dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali* - alla quale si rinvia integralmente⁷ - pone ai docenti universitari e a tutti gli insegnanti dubbi molto forti riguardo al tema dell’inclusione. Il documento presenta complessivamente degli aspetti positivi che sono stati indicati più volte dal Presidente della Società Italiana di Pedagogia Speciale - Lucio Cottini - e che riguardano, ad esempio, la formazione in servizio obbligatoria, il fatto che i docenti specializzati per il sostegno con contratto a tempo indeterminato potranno seguire gli alunni/studenti loro affidati per l’intero ciclo scolastico; tutti i docenti assegnati ad una classe nella quale è presente un alunno/studente con disabilità saranno tenuti ad un corso di formazione sugli aspetti della didattica dell’inclusione, così pure i dirigenti e il personale ATA; sono previsti almeno 30 CFU relativi alle didattiche inclusive obbligatorie per tutti i docenti curricolari, con previsione di un organico “funzionale” (?) di rete.

Ma a fronte di molte positività, la Proposta di Legge 2444, fortemente voluta e sostenuta dalle associazioni delle persone con disabilità e dai loro familiari, ha degli aspetti problematici che non possiamo trascurare⁸. Gli articoli 4 e 5 della Proposta di Legge affrontano il tema della formazione iniziale e in servizio degli insegnanti, curricolari e di sostegno, e delle altre figure coinvolte nei processi inclusivi. Per la formazione iniziale degli insegnanti specializzati per il sostegno “sono istituiti i corsi di laurea specialistica in pedagogia e didattica speciale”. In altre parole, per la scuola dell’infanzia e primaria, nel percorso quinquennale, dopo un tragitto comune di durata triennale, viene prevista la possibilità di optare per il corso biennale in pedagogia e didattica speciale. Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, la formazione si articola in un corso di laurea triennale orientata verso discipline d’insegnamento e una successiva laurea magistrale in pedagogia e didattica speciale. È evidente da questa organizzazione il fine di garantire una formazione maggiormente indirizzata alla specializzazione relativa alle diverse tipologie di disabilità

⁶ Per un approfondimento su alcune possibili direzioni rimandiamo al testo di Ianes D., *L’evoluzione dell’insegnante di sostegno. Verso una didattica inclusiva*, Edizioni Erickson, Trento, 2014

⁷ <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44529.htm> Iniziativa Parlamentare presentato in data 10 giugno 2014. Firmatari > [On. Filippo Fossati](#) (PD) [Cofirmatari](#) [On. Paolo Beni](#) (PD) , [On. Ileana Argentin](#) (PD) , [On. Paola Binetti](#) (PI) , [On. Elena Carnevali](#) (PD) , [On. Laura Coccia](#) (PD) , [On. Maria Coscia](#) (PD) , [On. Davide Faraone](#) (PD) , [On. Simona Flavia Malpezzi](#) (PD) , [On. Bruno Molea](#) (SCpl) Assegnato alla 7^a Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) in sede referente il 13 ottobre 2014.

⁸ In questa parte, facciamo riferimento diretto al documento, riportandone una dettagliata indicazione. Il motivo è dovuto anche al fatto che il sito della SIPeS è in fase di riorganizzazione e non è, al momento, visibile. <http://s-sipes.it/>

e alle tecniche particolari di intervento. Con questa impostazione verrebbe a essere accentuata la relazione diretta fra insegnante di sostegno e allievo con disabilità, con una giustificazione del meccanismo di delega a una figura specificamente formata per l'intervento rivolto all'alunno. L'affermazione, poi, che "gli interventi didattici dei docenti specializzati in attività di sostegno sono finalizzati allo sviluppo delle potenzialità personali dell'alunno con disabilità certificata e degli alunni della sua classe sotto il profilo dell'apprendimento, della comunicazione, delle relazioni e della socializzazione", non sembra ribadire con la necessaria decisione che l'insegnante specializzato per il sostegno è un docente della classe, pienamente contitolare in tutte le procedure didattiche che caratterizzano la classe nella quale opera.

La SIPeS ha sempre sostenuto l'esigenza che l'insegnante di sostegno sia prima di tutto un insegnante abilitato, che poi si specializza. Il corso di specializzazione per il sostegno (di cui abbiamo detto sopra) rappresenta sicuramente una buona opportunità formativa, che può avere ripercussioni importanti sull'esercizio della professione in una dimensione realmente inclusiva, che dalla scuola si apre anche al progetto di vita: appare decisamente paradossale abbandonare tale esperienza formativa prima ancora di averne verificato gli effetti. Allo stesso modo, è poco lungimirante che non si prosegua e non si istituzionalizzi l'esperienza dei master universitari per gli insegnanti sui disturbi specifici di apprendimento e sulla didattica e psicopedagogia per la disabilità intellettiva, per l'autismo, per il deficit di attenzione con iperattività, per la psicomotricità e per la disabilità sensoriale.

La Proposta di Legge prevede, inoltre, l'istituzione di quattro ruoli specifici per il sostegno didattico, riferiti rispettivamente alla scuola dell'infanzia, alla primaria e alla secondaria di primo e secondo grado. Si tratta di una disposizione finalizzata a evitare il peregrinare degli insegnanti una volta completato il quinquennio obbligatorio, in quanto il passaggio dal ruolo di sostegno a quello curricolare potrà avvenire, in questa situazione, solo secondo le norme del passaggio di cattedra. La disposizione può essere accettata nella misura in cui non venga considerata come una conseguenza della formazione separata dei docenti di sostegno. Si può accedere ai ruoli di sostegno anche con la formazione curricolare che porta all'abilitazione e con il corso di specializzazione.

La posizione della Società Italiana di Pedagogia Speciale è di ribadire che l'insegnante specializzato per il sostegno possa usufruire di una formazione professionale specifica in sede universitaria. Egli deve essere prima di tutto un insegnante, e poi conseguire una specializzazione polivalente per il sostegno, con un'adeguata formazione pedagogico-didattica-metodologica.

La Proposta di Legge delle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari è, secondo noi, sbagliata e pericolosa perché all'articolo 4 propone l'idea di una formazione con lauree specialistiche per il sostegno.

Come abbiamo sempre sostenuto come SIPeS, l'insegnante di sostegno deve essere un insegnante prima di essere un insegnante specializzato per le attività di sostegno. Non può essere un semplice 'educatore' come lo diventerebbe se venisse approvata la proposta n. 2444.

Ribadiamo che:

- la formazione che attualmente viene erogata attraverso i corsi annuali di specializzazione per il sostegno presentano una elevata quantità di ore sufficienti per formare un buon insegnante capace di dare risposte formative e significative anche alle persone con disabilità grave,
- è indispensabile creare un sistema di formazione continua, capace periodicamente di proporre agli insegnanti di sostegno in servizio, moduli e corsi universitari in grado di aggiornare il loro sapere pedagogico speciale. Si propone pertanto che l'università organizzi Master di secondo livello che possano completare la formazione polivalente

- dell'insegnante specializzato per il sostegno (ad esempio, rispetto alle disabilità sensoriali, comportamentali, cognitive) e sulle metodologie innovative,
- è necessario che tutti i docenti, nella loro formazione universitaria nel percorso triennale e nel corso della laurea magistrale (+ 2) possano beneficiare di moduli e di insegnamenti volti alla formazione speciale di base pari a 60 crediti, capaci di apportare al loro bagaglio professionale competenze educativo-didattiche adeguate a garantire un lavoro qualificato con le persone disabili.

Il recente maxi emendamento AS 1934⁹, del 25 giugno 2015, sembra non tener conto dell'ampio dibattito culturale/scientifico sui temi suesposti e si limita ad indicare che sarà necessario ridefinire il ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria. Il governo è delegato a rivedere i criteri di inserimento nei ruoli di sostegno e, in particolare, a garantire che l'alunno con disabilità abbia per l'intero grado d'istruzione lo stesso insegnante di sostegno. L'esecutivo dovrà quindi prevedere 'la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente lo stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado d'istruzione'.

Che dire, quindi? La nostra speranza, ormai quasi residuale, è che non si stabiliscano ruoli "primari" e "da comparsa" tra gli insegnanti curricolari e quelli specializzati per il sostegno.

⁹ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative videnti http://banner.orizzontescuola.it/Senato_MaxiEmend_exDdl1934_25giu_15.pdf e <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44529.htm>